



**Regolamento comunale
concernente la videosorveglianza sul territorio
del Comune di Riva San Vitale**
(del 13.06.2022)

**Campo di
Applicazione**

Art. 1 ¹ Il presente Regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Riva San Vitale eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

² Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

³ Il Municipio può emanare una specifica Ordinanza d'esecuzione del presente Regolamento.

Definizioni

Art. 2

a) Videosorveglianza dissuasiva

¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b) Videosorveglianza osservativa

¹ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

² La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

Scopo della

videosorveglianza

Art. 3 La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione delle funzioni di Polizia comunale e dei funzionari designati dal Municipio.

Modalità di

videosorveglianza **Art. 4** La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;

b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Principi

Art. 5 ¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile, segnatamente con cartelli indicatori in prossimità delle singole videocamere.

² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Trasmissione di dati a terzi

Art. 6 ¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini

Art. 7 ¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 7 giorni (168 ore).

² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Organo responsabile

Art.8 ¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

² Esso può emanare una specifica Ordinanza d'esecuzione e le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le ulteriori modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

**Approvazione e
entrata in vigore**

Art. 9 ¹ Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore e entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

² Con l'entrata in vigore del Regolamento viene abrogata qualsiasi altra norma relativa alla videosorveglianza.

Per il Consiglio comunale
Il Presidente:

Massimo Grandi

Riva San Vitale, 9 maggio 2022
RM del 26.04.2022

Approvato dal Consiglio comunale in data 13 giugno 2022

Approvato dalla Sezione enti locali in data 30/31 agosto 2022